



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N. 16 del 24-02-2017

Da inviare a: ☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale	Ordine del Giorno: • Prosecuzione regolamento spettacoli viaggianti e circensi; • Varie ed eventuali.
---	--

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		9.30	12.45		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		9.30	12.45		
Componente	Cuscina' Alessandra		SI	9.45	12.45		
Componente	Cusumano Francesco	SI		9.30	12.45		
Componente	Sucameli Giacomo		SI	-----	-----		

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta, la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, il componente cons. Cusumano Francesco.

La Presidente Puma Rosa Alba coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e prima di definire in tutte le sue componenti il "Regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei

circhi equestri” e procedere all’approvazione in via definitiva dello stesso, intende contattare l’ufficio urbanistica in merito alla nota trasmessa via e-mail da questa Commissione prot. n°3474 del 20-02-2017 avente per oggetto” *Richiesta di parere urgente sull’idoneità di n° 4 aree individuate sul territorio comunale ai fini del redigendo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri da parte della IV Commissione”*.

La Presidente contatta telefonicamente il Geom. Stabile, il quale conferma l’avvenuta ricezione della nota e comunica che gli uffici stanno lavorando alla richiesta, nonostante non sia un buon periodo questo, perché ci si sta occupando del bilancio; l’ufficio darà comunque una risposta nel più breve tempo possibile.

Alle ore 9.45 entra il Cons. Cuscinà Alessandra.

La Presidente invita i componenti della commissione a rileggere e ricontrollare in modo attento tutti gli articoli formulati e approvati nelle sedute precedenti e non avendo rilevato in nessun punto nuove discordanze e/o ulteriori discussioni, redige in via definitiva il superiore regolamento:

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e fonti normative
- Art. 2 Definizione di spettacoli viaggianti
- Art. 3 Parchi non programmabili
- Art. 4 Aree di installazione
- Art. 5 Concessione dell'area
- Art. 6 Durata delle manifestazioni
- Art. 7 Divieto di occupazione aree prima della concessione
- Art. 8 Tassa di occupazione di suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità/ deposito cauzionale
- Art. 9 Riconsegna delle aree
- Art. 10 Revoca della concessione
- Art. 11 Decadenza della concessione
- Art. 12 Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni (case mobili)
- Art. 13 Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua

TITOLO II SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 14 Concessioni annuali
- Art. 15 Manifestazioni ricorrenti/Concessioni sporadiche
- Art. 16 Concessione delle aree alle singole attività
- Art. 17 Criteri per l'assegnazione delle concessioni
- Art. 18 Società, consorzi, cooperative
- Art. 19 Organico per manifestazioni ricorrenti
- Art. 20 Domande di partecipazione
- Art. 21 Istruttoria delle domande
- Art. 22 Graduatoria delle attività e dei partecipanti / Punteggi
- Art. 23 Padiglioni dolciari o gastronomici / Commercianti su area pubblica
- Art. 24 Attrazioni novità
- Art. 25 Successione e sub ingresso
- Art. 26 Divieto di sub-concessione
- Art. 27 Sostituzione temporanea dell'attrazione
- Art. 28 Cambio dell'attrazione
- Art. 29 Impianto e disinstallazione delle attrazioni
- Art. 30 Limitazioni e divieti
- Art. 31 Diritti del concessionario
- Art. 32 Periodo di franchigia
- Art. 33 Sanzioni

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

- Art. 34 Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 35 Presentazione delle domande e periodo di installazione
- Art. 36 Assegnazione delle aree - Priorità
- Art. 37 Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante
- Art. 38 Divieto di sub-concessione
- Art. 39 Sanzioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, con riferimento:

- alla Legge 18.3.68 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- all'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18.3.68 n. 337, approvato con decreti ministeriali del 23.4.69 – 22.7.81 – 10.1.85 – 1.6.89 e s.m.i.
- al D.P.R. 394 del 21.4.94
- al T.U.L.P.S. n. 773 del 18.6.31 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e relativo regolamento del 6.5.40 n. 635 per l'esecuzione del Testo Unico n. 773
- al D.M. 18/05/2007 e successive modifiche di cui al DM 13 dicembre 2012 – Norme di Sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
- alle circolari emanate in materia.
- ai requisiti prescritti dalla Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente, emanati con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" integrata con atto del 2006 emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998

2. Per quanto non previsto, si applicano le leggi e tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di spettacolo viaggiante e circhi equestri, ivi compresi usi e consuetudini locali, nonché il vigente Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali.

Art. 2

Definizione di spettacoli viaggianti

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature all'aperto o al chiuso, indicate nell'elenco ministeriale citato all'art. 1.

Art. 3

Parchi non programmabili

1. Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere (quali festival, feste patronali e simili) possono essere consentite per un massimo di 5 (cinque) attrazioni nel rispetto del presente Regolamento.

2. In tali casi l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio Comunale competente almeno 30 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo quanto indicato all'art. 20.

3. Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, sia in corso di svolgimento un luna park previsto dall'Art. 15 c. 1.

Art. 4 Aree di installazione

Aree pubbliche

1. L'elenco delle aree comunali adatte ad ospitare circhi equestri, parchi giochi di differenti dimensioni e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, qualora disponibili, è approvato dalla Giunta Comunale, ed è suscettibile di aggiornamento periodico.
2. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possano essere utilizzate per altri scopi.

Aree private

3. Da parte dell'Autorità Comunale può essere autorizzata, previa insindacabile valutazione di idoneità ed opportunità, l'installazione di parchi, circhi e/o singole attrazioni su terreni e in strutture private, delle quali l'operatore interessato dimostri la disponibilità, e che posseggano idonei allacciamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria, agevole collegamento alla viabilità pubblica, ed adeguate vie di esodo, garantendo l'applicazione delle norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza.
In assenza di uno dei suddetti requisiti dell'area, l'installazione potrà essere autorizzata qualora l'operatore interessato dimostri di potere provvedere autonomamente, previa presentazione di idonea documentazione.
4. Le aree private ospitanti parchi o attività dello spettacolo viaggiante sono considerate aree pubbliche agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, previo accordo tra il Comune e il proprietario dell'area e tra il proprietario dell'area e il concessionario.
5. Le aree private di cui al comma 4 saranno individuate dall'Amministrazione Comunale mediante avviso pubblico a manifestare interesse, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. E' comunque sempre consentita, su insindacabile valutazione dell'Amministrazione, l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi divertimento, in aree dalla stessa individuate caso per caso, anche al di fuori da quelle di cui all'elenco indicato al precedente comma1, per particolari eventi o in occasione di festività.

Art. 5 Concessione dell' area

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la formazione dei parchi di divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e ss.mm.ii.
2. La concessione delle aree per l'installazione delle attività è rilasciata dal Dirigente competente, o suo delegato.
3. Essa non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), R.D. 18.6.1931 n. 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 6.5.1940 n. 635, dalla legge 337, D.P.R. n. 394 del 21.4.1994 e ss.mm.ii., e da tutte le disposizioni vigenti.
4. L'Amministrazione comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da impropri utilizzi dell'area nonchè da violazioni o mancata ottemperanza alle

prescrizioni di esercizio eventualmente contenute nell'autorizzazione di cui al precedente comma.

Art. 6

Durata delle manifestazioni

1. L'Amministrazione comunale determinerà preventivamente, la durata delle "manifestazioni ricorrenti" di cui all'art. 15 stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 7

Divieto di occupazione aree prima della concessione

1. Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente regolamento senza prima averne ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma definita secondo le procedure e i regolamenti comunali vigenti, con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

2. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 33 e comma 4 dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 8

Tassa di occupazione suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità / deposito cauzionale

1. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree di cui agli artt. precedenti è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione, e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quale la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. Il mancato pagamento di detta tassa comporta la revoca della concessione stessa.

2. L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

3. A garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, dovrà essere richiesto un deposito cauzionale commisurato alla consistenza dell'impianto, che sarà svincolato ad avvenuto corretto smontaggio delle attrezzature previo accertamento dello stato dei luoghi.

4. Con apposita determina, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno fissati i criteri di definizione degli importi di cui al comma 3.

Art. 9

Riconsegna delle aree

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata o mantenere le eventuali modifiche autorizzate di cui al comma 1 previo accordo con l'Amministrazione stessa.

3. Nei casi di violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi, il Comune provvederà a far eseguire i lavori a spese del concessionario, qualora il valore del danno cagionato superi l'importo del deposito cauzionale di cui all'art. 8, comma 3, applicando inoltre a

carico degli inadempienti la sanzione amministrativa definita secondo le procedure e i regolamenti comunali vigenti.

Art. 10

Revoca della concessione

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere revocata.
2. La revoca suddetta dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

Art. 11

Decadenza della concessione

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ai sensi del precedente art. 6, ed indicata nell'avviso di concessione o nella concessione stessa, la concessione decade, e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.
2. Fatta salva l'applicazione degli artt. 27 e 28, agli inadempienti sarà applicata la sanzione prevista secondo le procedure e i regolamenti comunali vigenti.

Art. 12

Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni (case mobili)

1. La sistemazione delle abitazioni per ogni concessione e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.
2. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso ed ai propri familiari o coadiuvanti come anticipatamente indicati nella richiesta di installazione del circo o dell'attrazione dai concessionari stessi.
3. La data di insediamento in tali località da parte dei concessionari, è stabilita con autorizzazione del Dirigente.
4. Le stesse aree dovranno essere sgombrate entro 24 ore dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma, definita secondo le procedure e i regolamenti comunali vigenti, per ogni giorno di ritardo nello sgombero.

Art. 13

Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua

1. I concessionari devono allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti, sia dalle aree di installazione delle attrazioni, sia dalle aree di sosta di cui all'art. 12, in conformità alle norme previste dai vigenti Regolamenti comunali.
2. Le operazioni di nettezza del suolo pubblico e di trasporto dei rifiuti sono a carico dei concessionari, i quali verseranno, direttamente all'Azienda preposta al servizio di smaltimento dei rifiuti, l'importo della tassa relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, definita secondo le procedure e i regolamenti comunali vigenti.
3. Le località di cui al precedente articolo potranno essere dotate di prese di allacciamento acqua potabile o rifornite tramite servizio sostitutivo.

4. Le spese per l'allacciamento e per i consumi di acqua potabile sono a carico dei concessionari. La violazione di cui al secondo comma, impregiudicata l'applicazione del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e ss.mm.ii. è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma definita secondo le procedure e i regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 14 Concessioni annuali

1. Agli esercenti di spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del presente Regolamento possono venir rilasciate, su specifica richiesta, concessioni annuali limitatamente a piccole e medie attrazioni dedicate esclusivamente al divertimento dei bambini, previa insindacabile valutazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'opportunità dell'installazione e della sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) Idoneità tecnica ed estetica dell'installazione;
- b) Disponibilità e idoneità del sedime proposto per l'installazione;
- c) Assenza, nell'area richiesta per l'installazione, di altre occupazioni precedentemente programmate;
- d) Assenza di attrazioni prossime, autorizzate, programmate o ricorrenti, rispetto alle quali l'installazione richiesta possa rappresentare forma di concorrenza pregiudizievole per l'attività delle stesse.

2. In conformità al criterio stabilito dal precedente comma, lettera d), è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di limitare l'esercizio dell'attività dei concessionari annuali, qualora le relative attrazioni siano ubicate nelle immediate vicinanze di parchi ricorrenti e preesistenti, per tutto o parte del periodo di svolgimento degli stessi.

3. Le concessioni di cui al primo comma potranno essere rilasciate su specifica richiesta degli interessati, a condizione che la domanda venga presentata almeno 30 giorni prima dell'installazione, corredata della documentazione indicata all'art. 20 del presente Regolamento. L'autorizzazione all'esercizio dell'attrazione potrà essere accordata previa presentazione di idonea certificazione, comprovante il corretto montaggio e l'idoneità degli impianti elettrici rilasciata da un tecnico abilitato ed ogni altra certificazione prevista dalla normativa vigente.

Il titolare di posto fisso può partecipare con altre attrazioni in altri luoghi diversi dallo stesso. Si dovrà comunque dare la precedenza ad eventuali richieste presentate da diversi titolari, per gli stessi luoghi, e che al momento non hanno attrazioni in corso.

Art. 15 Manifestazioni ricorrenti / Concessioni sporadiche

1. Ai fini del presente regolamento sono da intendersi "manifestazioni ricorrenti" le seguenti manifestazioni:

- a) Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei tradizionali festeggiamenti della Patrona di Alcamo; per tale parco le domande di partecipazione dovranno pervenire al competente Servizio Comunale almeno 60 giorni prima dell'inizio degli stessi.

b) Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei festeggiamenti dei quartieri o comunque ricadente nel territorio comunale. Per tali parchi le domande dovranno pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni singola manifestazione.

2. Ai fini del presente regolamento è da intendersi "concessione sporadica" l'installazione di attrazioni fino ad un massimo di 5 volte sullo stesso sito del territorio comunale, e che comunque interessi uno spazio limitato del territorio; ove sia superato tale numero sarà da considerarsi Parco Divertimenti da istituire mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 16

Concessione delle aree alle singole attività

1. La concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante sarà rilasciata alle seguenti condizioni:

a) per le manifestazioni ricorrenti di cui al precedente art. 15, gli interessati dovranno presentare domanda almeno 60 giorni prima di quello stabilito per ogni singola manifestazione

b) per le concessioni sporadiche, la domanda dovrà essere presentata da un massimo di 365 giorni fino ad un minimo di 90 giorni antecedenti la presunta data di inizio della manifestazione richiesta.

c) per le manifestazioni di cui sopra, vale in ogni caso quanto previsto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativa normativa e regolamenti comunali vigenti.

2. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre i predetti termini o redatte in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Alle disposizioni contenute nei successivi articoli, pur se specificatamente emanate per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti, sono soggette – per quanto applicabili – anche le concessioni di aree di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 17

Criteri per l'assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione delle concessioni per le manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 15 viene fatta tenendo conto dell'organico determinato a norma dell'art. 19, sulla base dei seguenti criteri:

a) Assegnazione a coloro che negli elenchi abbinati ad ogni singola manifestazione, previsti dall'art. 22, hanno il maggior punteggio determinato ai sensi dell'articolo citato, relativamente alle singole categorie di appartenenza

b) In caso di parità di punteggio di titolari appartenenti alla stessa categoria prevale la maggiore anzianità di mestiere

c) Assegnazione occasionale "una tantum" ai titolari di attrazioni costituenti novità di cui al successivo art. 24.

2. L'assegnazione delle concessioni sporadiche di cui all'art. 15 viene fatta tenendo conto della data a protocollo della presentazione delle domande.

Art. 18

Società, consorzi, cooperative

1. Sono riconosciute e vengono accettate le domande relative a società, consorzi, cooperative di attrazionisti, purchè sia allegata alla prima istanza fotocopia dell'atto costitutivo.

2. All'istanza dovrà essere allegata fotocopia dell'autorizzazione del Comune o di altra Autorità preposta al rilascio ove ha sede legale la ditta, vistata per l'anno in corso, rilasciata ai sensi di Legge alla società, consorzio o cooperativa di attrazionisti.

Art. 19

Organico per manifestazioni ricorrenti

1. Per organico si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni che la compongono, al fine di rendere la manifestazione stessa il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della domanda dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli attrazionisti.

2. Nell'approvazione dell'organico, si terrà conto, con riferimento all'elenco ministeriale di cui all'art.1 del presente Regolamento, dei seguenti aspetti:

- determinazione delle varie tipologie delle attrazioni ammesse (abituale frequentatori), denominazione, categoria di appartenenza;
- indicazione del numero ottimale di presenze di ciascuna attrazione e del numero di presenze attuali;
- indicazione di eventuali posti vacanti e/o in soprannumero per ciascuna attrazione.

3. Per ciascuna tipologia potranno essere determinati ulteriori e specifici criteri operativi e gestionali, finalizzati ad una ulteriore e più specifica differenziazione tipologica fra attrazioni classificate genericamente con lo stesso nome (tiri, rotonde, ecc.).

4. L'attrazione risultante in soprannumero, che cessa l'attività, non viene sostituita.

5. Le concessioni relative alle attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria. In tal caso saranno privilegiate le assegnazioni relative a tipologie non ancora presenti nel parco, ed in subordine quelle vacanti solo numericamente con riferimento all'organico, e compatibilmente con lo spazio disponibile.

6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere istituiti nuovi parchi di divertimento quali "manifestazioni ricorrenti" di cui all'art. 15; in questo caso l'Autorità Comunale, stabilirà anche l'organico in base al quale saranno rilasciate le concessioni.

Art. 20

Domande di partecipazione

1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del territorio comunale, è necessario acquisire il provvedimento unico che tenga conto:

- dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S, valevole per i soli giorni, orari e luoghi indicati;
- dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (ove necessario);
- dell'autorizzazione all'uso delle aree, al montaggio/collocazione delle attrezzature, rilasciata dal proprietario del terreno/struttura da utilizzare, che deve essere contenuta nel contratto di locazione, registrato secondo quanto previsto dalla legge.

2) L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata in bollo, deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e nei termini previsti dall'art. 15, comma 1 del presente regolamento, deve riguardare un singolo periodo di esercizio nel corso dell'anno e deve indicare:

a) le generalità del titolare dell'attività, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica, se posseduto, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni; il codice fiscale o la partita IVA;

- b) la tipologia dell'attrazione che si intende installare, secondo la denominazione risultante dal libretto dell'attrazione, con la specificazione dei diversi tipi di gioco, l'indicazione delle misure della struttura e il relativo codice di registrazione;
- c) il periodo richiesto per l'installazione delle strutture con data di inizio montaggio e di fine smontaggio, la durata dell'occupazione dell'area interessata, nonché l'esatta indicazione della data di inizio e fine dell'attività di pubblico spettacolo;
- d) la potenza in KW utilizzata per l'attività;
- e) il numero delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni in mq. dell'area occupata dagli stessi;
- f) l'indicazione degli eventuali lavori necessari a rendere l'area idonea alla installazione delle strutture;
- i) i dati anagrafici del proprietario dell'area comprensivi di codice fiscale e/o partita IVA, nel caso di installazione su area privata;
- l) i dati identificativi catastali delle aree interessate dalla installazione.
- m) quanto previsto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativa normativa e regolamenti comunali vigenti.

La modulistica di riferimento è quella disponibile nel sito istituzionale dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

3) Nelle istanze relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi deve essere specificato che non sono impiegati animali vivi.

4) Alla istanza dovrà essere allegata, ove non già agli atti del Comune, copia conforme all'originale della licenza T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza o dalla Questura, in corso di validità; in caso di Società, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio, nonché la documentazione sulla disponibilità dell'area, nel caso di installazione su area privata.

5) Il responsabile, o suo delegato, del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, provvede al rilascio del provvedimento unico per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante previa comunicazione all'interessato della conclusione positiva della fase istruttoria.

L'interessato, dovrà produrre nei termini perentori stabiliti dal responsabile, a pena di rigetto dell'istanza o di revoca del provvedimento qualora rilasciato, tutta la documentazione prevista.

Art. 21

Istruttoria delle domande

1. Il Dirigente, o suo delegato, procede al rilascio delle concessioni, sulla base dei criteri determinati agli articoli precedenti.
2. In fase di istruttoria, relativamente alle domande valide l'ufficio procede all'aggiornamento dei punteggi risultanti dagli elenchi di cui all'art. 22, secondo i criteri stabiliti nello stesso articolo.
3. Agli aventi diritto sarà inviato un avviso di concessione, con l'indicazione della durata della manifestazione, e di tutti gli altri adempimenti necessari al rilascio della concessione.
4. La mancata osservanza di quanto prescritto nell'avviso di concessione comporta l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da uno a tre anni, senza perdita di anzianità.
5. La deroga alla sanzione di cui al comma precedente potrà essere concessa solo per gravissimi e documentati motivi, da valutarsi caso per caso da parte dell'Amministrazione a seguito di debiti controlli.
6. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate. In particolare, per quanto attiene ad eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve

presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.

7. Nel caso di rinunce, che perverranno all'Ufficio oltre il termine ultimo indicato nell'avviso di concessione, l'Amministrazione potrà decidere se occupare i metri quadrati resisi disponibili con altra attrazione, anche effettuando spostamenti tecnici di altri padiglioni dello spettacolo viaggiante.

8. Ove l'inserimento dell'attrazione avente diritto non fosse possibile per problemi logistici o temporali, che potessero compromettere l'inizio e fine manifestazioni, l'Amministrazione potrà inserire la o le attrazioni che per caratteristiche strutturali/funzionali risultassero idonee.

Art. 22

Graduatoria delle attività e dei partecipanti / Punteggi

1. Per ciascuna manifestazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 15 viene redatta ed annualmente aggiornata dal competente Ufficio comunale la graduatoria dei richiedenti, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza, e del punteggio attribuito tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo e dei successivi criteri e delle norme contenute nel presente regolamento. In particolare saranno assegnati:

a) per ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco: punti 2, aumentati di un punto per ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco con la stessa attrazione;

b) per ogni anno di presentazione ininterrotta della domanda, ma senza autorizzazione e conseguente partecipazione: punti: 0.5

c) Ogni concessione sporadica, "una tantum" determinerà l'acquisizione del solo punteggio per presentazione della domanda: punti 0.5.

2. Il punteggio determinato ai sensi del presente articolo, punto b) viene comunque assegnato anche nel caso di assenza giustificata da seri e validi motivi, da notificarsi al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo obbligatorio, su valutazione dell'Amministrazione e comunque per due soli anni ogni cinque.

3. La mancata comunicazione nei termini di cui sopra, o l'assenza, anche se giustificata, per più di due anni ogni cinque, comporta la perdita del punteggio per anzianità di frequenza determinato ai sensi del punto a) .

Art. 23

Padiglioni dolciari o gastronomici / Commercianti su area pubblica

1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali quelli inseriti nei parchi di divertimento, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori e ubicati nelle aree riservate ai parchi stessi o in prossimità delle stesse.

L'esercizio dell'attività non può avere durata superiore a quella della manifestazione.

2. Essi soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento in quanto compatibili, oltre che alla normativa di carattere igienico-sanitaria.

3. Nella determinazione degli organici dei parchi di divertimento, oltre alle categorie di cui sopra, possono essere inseriti commercianti su aree pubbliche, in possesso di licenza di vendita.

4. Non sono compresi nel riconoscimento di cui al presente articolo i concessionari di posteggio nei mercati ambulanti.

Art. 24 Attrazioni Novità

1. In relazione all'area disponibile, ed all'organico di cui all'art. 19 si può prevedere nel parco dei divertimenti di cui all'art. 15, punto a), un'area a disposizione di attrazioni costituenti "novità", intendendo per tali quelle attrazioni che non sono costituite semplicemente da una o più varianti rispetto ad altre già presenti nel parco, ma quelle attrazioni con sostanziali innovazioni o che non sono state mai presenti al parco di divertimenti da almeno 5 anni.
2. L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dall'Amministrazione comunale.
3. L'assegnazione è di tipo occasionale "una tantum", e dà diritto all'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 22, 1° comma lettera c). Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con il requisito di novità nei 5 anni successivi, ma sarà comunque inserito nella graduatoria relativa alla categoria della propria attrazione, e potrà partecipare alle assegnazioni ordinarie previste dagli articoli precedenti.
4. In assenza di domande riguardanti novità, o qualora l'Amministrazione non ritenga per qualunque motivo di assegnare l'area riservata a tale scopo, l'area stessa sarà messa a disposizione per le concessioni ad altri richiedenti con maggior punteggio determinato a norma dell'art. 22, e con i criteri di cui all'art. 17.
5. Il titolare di attrazione novità che abbia ricevuto avviso di concessione e per qualunque motivo non partecipi al parco, oltre all'azzeramento dell'eventuale punteggio acquisito sarà escluso da qualsiasi concessione sul territorio comunale per un periodo di 3 anni, fatta eccezione per il caso di sinistro dell'attrazione autorizzata debitamente documentato e non tempestivamente riparabile.

Art. 25 Successione e sub ingresso

1. L'avente causa per atto fra vivi o mortis causa, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa.
2. Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell'attrazione, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del Parco con l'attrazione originaria.

Art. 26 Divieto di sub-concessione

1. Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione e la perdita dell'intero punteggio di anzianità, determinato a norma dell'art. 22.
2. E' ammessa rappresentanza, ai sensi del T.U.L.P.S., previa comunicazione all'Autorità preposta.

Art. 27 Sostituzione temporanea dell'attrazione

1. E' consentita, su autorizzazione dell'Autorità competente, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra identica, e solo allorché l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e a condizione che detta attrazione di terzi autorizzata sia gestita dal concessionario.

2. La sostituzione autorizzata non comporta penalizzazioni di punteggio per l'interessato, ed è consentita una volta sola ogni quinquennio.

Art. 28 Cambio dell'attrazione

1. Il cambio di una attrazione, appartenente ad una determinata categoria e tipologia, verrà concesso previa richiesta da presentarsi con anticipo di almeno due mesi dall'inizio del Parco, nei seguenti casi:

a) per sostituirla con una della stessa categoria e dello stesso tipo, purchè non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione

b) per sostituirla con una della stessa categoria e di tipo diverso, purchè non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione e questa non vada in concorrenza diretta con attrazioni già presenti della stessa tipologia rispettando i criteri dell'organico

2. Nei casi previsti al comma 1 il cambio verrà concesso senza penalizzazione di punteggio mentre, lo stesso, verrà concesso con decurtazione del punteggio relativo all'anzianità di frequenza con la stessa attrazione qualora non vengano rispettati i criteri dell'organico.

Art. 29 Impianto e disinstallazione delle attrazioni

1. Nessuna attrazione può essere impiantata o disinstallata nel parco di divertimenti durante il termine di frequenza obbligatoria determinato ai sensi dell'art. 6; salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi da parte dell'Amministrazione comunale o altra autorità competente e nelle ore di chiusura del parco.

2. Le violazioni di cui al primo comma sono punite con la sanzione amministrativa prevista dal vigente regolamento comunale di riferimento e in ogni caso secondo quanto specificato all'art. 33 del presente regolamento, e il divieto di partecipazione per il titolare e gli aventi diritto per le due edizioni successive.

Art. 30 Limitazioni e divieti

1. In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 e in ogni caso di altra normativa nazionale e regionale vigente in materia, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale o autorità competente.

2. Impregiudicata l'eventuale applicazione della legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti orari e di intensità consentiti è punita con la sanzione prevista dal codice penale e dal vigente regolamento comunale di riferimento e in ogni caso secondo quanto specificato all'art. 33, comma 2 del presente regolamento.

3. La reiterazione di tre o più violazioni del presente articolo commesse durante l'attività del parco di divertimenti comporta la decadenza della concessione in atto e l'esclusione per l'interessato dal rilascio di analoghe concessioni sul territorio comunale per il periodo di un anno.

Art. 31 Diritti del concessionario

1. I concessionari possono, relativamente alla partecipazione ai parchi degli anni successivi, fare richiesta scritta, debitamente motivata, di miglioria. Ogni richiesta dovrà pervenire entro due mesi dalla data di chiusura obbligatoria del parco in oggetto.
2. La richiesta verrà valutata ai sensi del presente Regolamento, ferme restando le limitazioni oggettive connesse all'organizzazione del parco ed alla disponibilità del sito.

Art. 32 Periodo di franchigia

1. La concessione di aree pubbliche e l'autorizzazione su aree private (come da commi 5 e 6 dell'art. 4 del presente regolamento) potrà essere limitata per un periodo di almeno 90 giorni prima dello svolgimento della manifestazione ricorrente denominata Festa della Patrona di Alcamo, per manifestazioni rilevanti dello spettacolo viaggiante, organizzate da privati e associazioni. Vale in ogni caso quanto previsto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativa normativa e regolamenti comunali vigenti.
2. Fanno eccezione le concessioni sporadiche e le manifestazioni ricorrenti di permanenza limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e per le quali sia previsto un numero di attrazioni inferiore a cinque.
3. I periodi di franchigia di cui sopra devono essere rispettati anche qualora le installazioni insistano su aree private. E' fatto salvo il caso delle strutture di divertimento fisse provviste di concessione comunale.

Articolo 33 Sanzioni

1. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali ne verrà richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma quantificata dalle autorità competenti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, e dall'art. 9, comma 3 del presente regolamento. Inoltre, in caso di inottemperanza alle prescrizioni necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione ovvero di situazioni di morosità, oltre a venire richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma dovuta, verranno sospese le autorizzazioni alla stessa ditta per un periodo di anni 2.
 2. Le violazioni al presente regolamento e alle ordinanze applicative non previste da specifici regolamenti comunali vigenti in materia saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000 da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta della somma stabilita dalla delibera di G.M. n° 109/2013 e succ. mod. ed integrazioni pari ad € 200.
- Ai sensi dell'art.16 bis della Legge 689/81 s.m.i. la Giunta Municipale, nell'ambito del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, potrà in ogni momento stabilire importi diversi per il pagamento in misura ridotta.

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

Articolo 34 Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente, emanati con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" integrata con atto del 2006 emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante.

Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.

2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore, ai requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e integrata con atto 2006, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante, nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente e alle ordinanze sindacali o altri atti amministrativi emanati in materia.

3. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Articolo 35

Presentazione delle domande e periodo di installazione

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.

2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno a complessi che utilizzano animali nei propri spettacoli.

3. Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dagli altri mezzi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
- nonché quanto previsto dalle linee guida rilasciate dal Cites, come da art. 34 del presente regolamento.

4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori del tendone che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro del tendone, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di valutare la richiesta di attendamento di cui al precedente comma

5. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

6. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1.

7. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

8. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

Articolo 36

Assegnazione delle aree – Priorità

1. Nel periodo di cui all'art. precedente saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi che ne facciano regolare richiesta. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, ed in subordine a quello che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 37

Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.

2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente nonché alle ordinanze sindacali o altro atto emanato in materia.

3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente, nonché al parere rilasciato dalla Guardia Forestale sezione operativa Cites appositamente convocata dal Settore Promozione per verificare che le Linee Guida Cites di cui all'art 34 e le relative prescrizioni sulle misure e caratteristiche di gabbie e recinti nonché ogni altra forma di tutela degli animali sia rispettata.

Detto nulla-osta dovrà tener conto delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco e del vigente Regolamento sulla tutela degli animali.

Art. 38

Divieto di sub-concessione

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.

2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.

3. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, o la mancata installazione, comportano l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

4. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti con riferimento all'elenco di cui al settimo comma dell'art. 35.

Articolo 39

Sanzioni

1. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

2. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

3. Le violazioni al presente regolamento e alle ordinanze applicative non previste da specifici regolamenti comunali vigenti in materia saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000 da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta della somma stabilita dalla delibera di G.M. n° 109/2013 e succ. mod. ed integrazioni pari ad € 200.

Ai sensi dell'art.16 bis della Legge 689/81 s.m.i. la Giunta Municipale, nell'ambito del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, potrà in ogni momento stabilire importi diversi per il pagamento in misura ridotta.

Il Presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso in cui acquisterà efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui verrà approvato.

La IV Commissione Consiliare di Studio e Consultazione

Presidente:	Puma Rosa Alba
V/ce Presidente:	Calandrino Giovanni
Componenti Cons.	Cuscinà Alessandra
	Cusumano Francesco
	Sucameli Giacomo

La Presidente pone a votazione il superiore regolamento in via definitiva :

Presenti: Puma Rosa Alba – Alessandra Cuscinà- Cusumano Francesco- Calandrino Giovanni

Assenti: Sucameli Giacomo.

Favorevoli: Puma Rosa Alba – Alessandra Cuscinà- Cusumano Francesco- Calandrino Giovanni

Contrari:Nessuno

Astenuti: nessuno

La Commissione approva.

La Presidente esprime ai componenti della commissione un ringraziamento per la fattiva e fruttuosa collaborazione nel redigere il regolamento di che trattasi.

Il presente regolamento verrà trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che avrà cura di inviarlo agli uffici e organi per i pareri di propria competenza.

Alle ore 12.45 la Presidente scioglie la seduta.

La Segretaria

Anna Lisa Fazio

La Presidente

Ing. Rosa Alba Puma

LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI

PREMESSA

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica ha emanato le prime linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti. Trascorsi sei anni dall'approvazione del documento, tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia, è sentita l'esigenza di aggiornare la disciplina di riferimento per renderla più aderente alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

1) Finalità e obiettivi

Le presenti linee guida si prefiggono prioritariamente di:

- fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni italiani.

Le presenti linee guida hanno, inoltre, lo scopo di:

- verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche;

- consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento.

2) Campo di applicazione:

- A differenza di quanto precedentemente stabilito, le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

3) Considerazioni di carattere generale:

- **idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi**: l'autorità prefettizia, in sede di rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi, avrà cura di verificare che l'autorizzazione sia corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:
 - planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
 - descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
 - nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La presenza di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti;

- **registro di carico e scarico**: accanto al registro CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato, per la detenzione di animali in Appendice, deve essere presente anche il registro di carico e scarico di tutti gli animali non CITES detenuti. Dal momento che nei precedenti criteri non era stato chiaramente identificato quale fosse l'organo deputato al rilascio e vidimazione di tale registro, si specifica che dovrà essere il Servizio veterinario dell'ASL, ove ha sede legale il circo/mostra viaggiante, ad assolvere a tale adempimento.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il registro non CITES potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Inoltre, entrambi i registri dovranno essere tenuti al seguito del circo/mostra viaggiante, e non presso la direzione come stabilito nei precedenti criteri, in modo da favorire le operazioni di vigilanza da parte del Servizio veterinario dell'ASL o altri organi di controllo.

Inoltre, dal punto di vista procedurale, si fornisce, come allegato ai criteri, un **protocollo operativo** (Allegato 1) e la **scheda informativa** (Allegato 2) per i Comuni: in questo modo le Amministrazioni potranno disporre di uno strumento agevole per la gestione e pianificazione degli interventi su questo tipo di manifestazioni.

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO. Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l'Ente Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE. In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;

3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA. Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO. Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;
9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

Criterio 5: PERSONALE. Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

Criterio 6: CITES. Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizione di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO. Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

Criterio 8: PIANO ALIMENTARE. Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO. La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE. Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

Criterio 11: PIANO DI PULIZIA. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

Criterio 12: TRASPORTO. I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA. Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

Criterio 14: ESIBIZIONI. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

APPENDICE A

Criteri tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare:

primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per “strutture interne” deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l’attendimento dell’attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per “struttura esterna” deve intendersi la struttura all’aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l’attendimento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. Grandi felini

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1–4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2–3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter

usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1–2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1–2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

4. Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1–3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

6. Scimmie

6.1 Babbuini

Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5–8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1–5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine

animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

7. Rinoceronti

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. Ippopotami

Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. Giraffe

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

Allegato 1

Protocollo operativo

- Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

- Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.
- Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.
- Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
- Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell’attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.). Qualora dovesse rilevarsi, dall’esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

1. A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.
Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.
Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).
2. Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 3) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.
3. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.
4. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
5. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Allegato 2

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL SEGUITO DEL CIRCO.

Al Comune di.....

Il sottoscritto.....

nato a.....provincia.....il.....

residente a.....provincia.....

codice fiscale.....

Legale rappresentante del Circo.....

dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo.....

Denominazione della Società.....

Sede legale.....

P. IVA.....

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura.....

.....

Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:

Nominativo del personale	Qualifica	Specie animale

Indicare un recapito telefonico di un referente per gli animali.....

**Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata il.....dalla
Prefettura di.....**

Allego: – copia dell'autorizzazione.

– n°..... planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale

Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:

1. agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)

2. agli animali non pericolosi.

– Relazione descrittiva delle strutture.

– Dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito.

Elenco completo di tutte le specie ospitate:

Genere e specie (Nome scientifico)	Numero di esemplari

Gli animali di cui all'elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale.

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura.

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 532/1992 e successive modifiche ed integrazioni)

Specie trasportata	Targa del veicolo	Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o rinnovo)

Nominativo del veterinario dipendente/consulente.....

Indirizzo.....

N° iscrizione Albo.....Provincia

Recapito telefonico.....

Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

Piano di alimentazione per ogni specie animale.

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento "Criteri per la detenzione degli animali nei circhi" elaborato dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente in vigore.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto. Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....